

Tassa vidimazione libri sociali: versamento entro il prossimo 16 marzo 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo **16 marzo 2023** è necessario provvedere al versamento della **Tassa annuale di Concessione Governativa** sui libri e registri sociali per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. L'adempimento in commento riguarda **solamente le società di capitali** (Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità Limitata). La tassa è dovuta in misura fissa (**309,87 / 516,46 euro**) a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare.

Premessa

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è disciplinata dall'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 e riguarda i seguenti libri e registri:

Libro dei soci
Libro delle obbligazioni
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
Libri previsti per i nuovi organi societari
Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

Soggetti interessati e soggetti esonerati

Sono interessate all' adempimento:

- Tutte le **società di capitali** (comprese quelle in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, **escluso il fallimento** - Circolare Ministeriale 03/05/1996, n. 108/E).
- Gli **enti commerciali** di cui all'art. 73, comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 TUIR (Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - Risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).



Sono invece esonerate:

- le **imprese individuali**;
- le **società di persone**;
- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**;
- i **consorzi** (tranne quelli in forma di società consortili);
- le **aziende ospedaliere**;
- le **aziende socio sanitarie**;
- le **associazioni** e le **fondazioni e organizzazioni di volontariato**.

Imposta da versare

L'importo si differenzia a seconda dell'ammontare del capitale sociale risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento:

Importo del capitale alla data del 01/01/2023		Misura della tassa da pagare
Se ≤ € 516.456,90	➡	€ 309,87
Se > € 516.456,90	➡	€ 516,46

Le variazioni del capitale sociale successive alla data del 01/01/2023 (anche se effettuate prima del versamento) **non hanno alcuna influenza sul calcolo della tassa per l'anno in corso.**

Inoltre, il trasferimento della sede legale in altra circoscrizione non impone un nuovo versamento.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel primo anno di attività rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo:

1^ ANNO DI ATTIVITA'

- **prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività;**
- **mediante bollettino di c/c postale n. 6007**, intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

ANNI SUCCESSIVI

- entro il **16 marzo**;

- **mediante Mod. F24 telematico**, indicando nella Sezione "Erario" il **codice tributo 7085** - Tassa annuale vidimazione libri sociali.

La Tassa di Concessione Governativa è deducibile ai fini IRES e IRAP nell'anno di pagamento e può essere compensata con eventuali crediti tributari.

Sanzioni e ravvedimento

Secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate *"l'omesso versamento è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29"*.

Si ricorda che il **ravvedimento operoso** della tassa in oggetto è atipico in quanto:

- la tassa maggiorata degli interessi deve essere versata mediante F24 (codice tributo **"7085"**);
- la sanzione deve essere versata mediante modello F23 (codice ufficio **"RCC"**, causale **"SZ"** e codice tributo **"678T"**).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.